

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2023 è pari Euro 800.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente, nel rispetto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 37/04.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che:
 - nel corso dell'anno 2022 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ai 405.296,00 euro, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno;
 - ha aderito agli accordi riguardanti la DPC farmaci e vaccini, la DPC assistenza integrativa entro la scadenza di presentazione della domanda di cui al punto C).
2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:
 - a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2022, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
 - b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2023, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2023.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata entro il **24 LUGLIO 2023**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d'affari ai fini Iva superi l'importo di euro 405.296,00.

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2023**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari del contributo risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo massimo erogabile di 12.000,00 euro secondo la seguente tabella:

Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2022, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

F – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Ai titolari delle farmacie pubbliche e private beneficiari del contributo, risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo aggiuntivo secondo la seguente tabella, qualora, **alla data del 30/06/2023**, abbiano inviato all'Azienda Usl territorialmente competente, l'adesione all'accordo di cui alla DGR n. 668 del 19 giugno 2017 *“Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL., Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate”* e successive DGR n. 769/2020, 1604/2020, 307/2021, 695/2021, 1349/202, 741/2022 e 1499/2022:

Farmacia che:	Contributo aggiuntivo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 2.400,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.800,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.200,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2022, l'importo del contributo aggiuntivo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

G - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001.